



Autonomia procedurale nazionale e tutela dei consumatori nella sentenza Profi Credit Polska della Corte di giustizia UE

Matteo Agostino*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Contesto fattuale e giuridico. – 3. Conclusioni dell’Avvocato generale. – 4. Sentenza della Corte di giustizia. – 5. Commento. – 5.1. La tutela dei diritti dei consumatori nel diritto dell’Unione europea: un’armonizzazione incompleta. – 5.2. I principi di equivalenza ed effettività. - 5.3. Effettività ed equivalenza in azione in *Profi Credit Polska*. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Con sentenza del 9 aprile 2024¹, in una causa avente ad oggetto la tutela dei consumatori, la Corte di giustizia ha stabilito che una sua sentenza pregiudiziale di interpretazione non può essere assimilata ad una sentenza interpretativa negativa della Corte costituzionale polacca e, pertanto, non può condurre alla revocazione del giudicato interno.

Su rinvio pregiudiziale del Tribunale regionale di Varsavia, la Corte di giustizia è stata chiamata a considerare la portata dei principi di effettività ed equivalenza e l’impatto che questi producono sugli assetti processuali nazionali: nel solco di una giurisprudenza in materia “naturalmente” caratterizzata da un approccio casistico, i giudici di Lussemburgo hanno dimostrato di conservare un atteggiamento prudente e puntuale che rifugge da definizioni generali per concentrarsi, invece, sulla *ratio* delle disposizioni *de quo* e sulle questioni loro sottoposte.

L’analisi che qui si intende condurre prende le mosse dal contesto fattuale e giuridico che ha dato origine alla controversia e giunge ad inserire la sentenza entro il più ampio insieme delle pronunce in materia di autonomia processuale nazionale, principio di diritto UE funzionale ad assicurare il godimento delle posizioni giuridiche di matrice europea.

2. Contesto fattuale e giuridico.

* Dottorando di Ricerca in Diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi di Siena.

¹ Corte giust., 9 aprile 2024, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, ECLI:EU:C:2024:282.

La ricorrente, FY, aveva concluso con la *Profi Credit Polska*, società di credito al consumo, un contratto di prestito; al momento della sottoscrizione, la società aveva emesso una cambiale in bianco per il cui pagamento, maggiorato degli interessi, la *Profi Credit Polska* si rivolgeva al tribunale circondariale di Varsavia. Senza che il giudice avesse verificato l'effettiva ricezione della notifica da parte della convenuta o esaminato d'ufficio la sussistenza di clausole abusive, il tribunale – avendo valutato esclusivamente la cambiale in bianco discendente dal contratto e non anche il contratto istitutivo del rapporto giuridico principale - condannava con sentenza contumaciale FY al pagamento dell'importo oltre che degli interessi legali di mora.

Non opposta, la sentenza diveniva definitiva. La ricorrente FY, tuttavia, presentava domanda di revocazione che, in quanto tardiva e non fondata su un motivo previsto dalla legge, veniva respinta con ordinanza dal Tribunale circondariale. Contro tale ordinanza FY proponeva reclamo contestando, dinanzi al Tribunale regionale di Varsavia, la mancata considerazione del diritto dell'Unione e della giurisprudenza di Lussemburgo, invocando la tutela garantita dalla direttiva 93/13/CEE in materia di protezione dei consumatori.

Nell'ambito di un procedimento civile, il diritto polacco annovera quali cause di revocazione la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma per contrarietà con una disposizione gerarchicamente superiore – motivo su cui si fonda la pretesa attorea - e la privazione della capacità di agire di una parte²: la Corte di giustizia, già in *Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Bialej*³, aveva riaffermato il dovere di esaminare d'ufficio «la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della dir. 93/13/CEE e, in tal modo, [...] ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista»⁴ nel caso in cui il giudice «investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non dispone[ss]e del potere di procedere ad un esame dell'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto [di credito al consumo].»⁵

Un'auspicabile interpretazione estensiva dei motivi di revocazione avrebbe consentito di assimilare tale sentenza della Corte di giustizia ad una sentenza della Corte costituzionale quanto alle conseguenze che quest'ultima produce sul giudicato: in un analogo caso ungherese i giudici di Lussemburgo avevano stabilito che la medesima conseguenza della revisione, se riconosciuta ad una sentenza della Corte costituzionale, doveva essere altresì riservata ad una decisione della Corte di giustizia.⁶

Tale tesi, lungi dall'essere peregrina, viene recepita dalla Corte suprema polacca: una sentenza contumaciale, emessa senza aver esaminato d'ufficio l'abusività delle clausole nel contratto principale, costituisce una violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva

² L'art. 401 del codice di procedura civile polacco, dispone che può essere chiesta la revocazione per ragioni di nullità qualora una parte, per effetto di una violazione di diritto, sia stata privata della possibilità di agire. Si può chiedere la riapertura del procedimento anche nel caso in cui la Corte costituzionale abbia dichiarato l'incompatibilità della disposizione sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza con la Costituzione, con un accordo internazionale ratificato con una legge.

³ Corte giust., 13 settembre, 2019, causa C-176/17, *Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Bialej*, ECLI:EU:C:2018:711.

⁴ Corte giust., 13 settembre, 2019, causa C-176/17, *Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Bialej*, cit., par. 42.

⁵ Corte giust., 13 settembre, 2019, causa C-176/17, *Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Bialej*, cit., par. 71.

⁶ Corte giust., 29 luglio 2019, causa C-620/17, *Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe*, ECLI:EU:C:2019:340, par. 63: «Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se le norme processuali ungheresi comportino la possibilità di ritornare su una sentenza passata in giudicato, al fine di rendere la situazione originata da tale sentenza compatibile con una precedente decisione giurisdizionale definitiva, di cui il giudice che ha pronunciato tale sentenza nonché le parti della causa che l'ha originata erano già a conoscenza. Se così fosse, conformemente alla giurisprudenza della Corte citata al punto 60 della presente sentenza, tale possibilità dovrebbe prevalere, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, alle stesse condizioni, per rendere la situazione compatibile con una precedente sentenza della Corte.» 286

93/13/CEE, e come tale è idonea a fondare un ricorso straordinario e annullare una decisione passata in giudicato.

Già nell'ambito del procedimento amministrativo, l'ordinamento polacco prevede un motivo di revocazione conseguente alla decisione di un organo giurisdizionale internazionale; una simile previsione difficilmente può essere estesa ai procedimenti di natura civile, nell'ambito dei quali deve essere tenuta in particolare considerazione la posizione dei privati, specie laddove questi siano parte vittoriosa accertata con giudicato.

Il Tribunale regionale di Varsavia, giudice del rinvio, solleva alla Corte di Lussemburgo due questioni interpretative: il ruolo e le conseguenze negli ordinamenti interni delle questioni pregiudiziali - primo motivo di ricorso - si affiancano alla peculiare situazione di squilibrio tra consumatore e professionista che può essere riequilibrata solo attraverso l'intervento di soggetti estranei al rapporto, ossia attraverso il ruolo del giudice chiamato ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali. Dal momento che, nel caso di specie, il giudice ha valutato esclusivamente la cambiale e non anche il contratto principale di prestito, la ricorrente non sarebbe stata messa nelle condizioni di poter agire: tale circostanza dovrebbe essere omologata al mancato esame d'ufficio delle clausole abusive.

Certamente, come ha fatto notare il giudice *a quo*, la questione assume una singolare rilevanza per la prassi giudiziaria: in presenza di un riscontro positivo della Corte di Lussemburgo, un numero potenzialmente significativo di procedimenti conclusi con sentenza definitiva potrebbero divenire oggetto di impugnazione per revocazione.

3. Conclusioni dell'Avvocato generale.

L'avvocato generale Nicholas Emiliou, nelle conclusioni presentate il 14 settembre 2023, offre alla Corte un'interpretazione che prende le mosse dai principi di equivalenza ed effettività, espressioni del principio di leale cooperazione che svolgono l'importante funzione di indirizzare l'esercizio dell'autonomia processuale degli Stati membri.

Il principio di equivalenza non comporta che «un mezzo di ricorso straordinario [...] sia disponibile sulla base di una sentenza della Corte di giustizia, pronunciata nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 267 TFUE e che interpreta una disposizione del diritto dell'Unione». ⁷ In assenza di un controllo sul carattere abusivo delle clausole in un contratto stipulato con un consumatore, la dir. 93/13/CEE non impone la revocazione bensì chiede che siano messi a disposizione mezzi di ricorso a livello nazionale, «qualora tale decisione giudiziale sia stata emessa e sia divenuta definitiva sulla base di norme procedurali che non consentono di garantire il rispetto dei diritti di cui il consumatore beneficia in forza della [medesima] direttiva [...]». ⁸

Ai fini della revocazione, ogni valutazione sull'omologazione tra una sentenza della Corte di giustizia e una sentenza della Corte costituzionale - che accerta l'incompatibilità di una disposizione alla Costituzione, ad un trattato internazionale o ad una legge - deve essere ponderata attentamente giacché la revocazione interviene, per natura, su un giudicato, la cui intangibilità gode di riconoscimento anche a livello europeo e costituisce un corollario della certezza del diritto. ⁹

⁷ Conclusioni AG Nicholas Emiliou, 14 settembre 2023, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, ECLI:EU:C:2023:674, par. 201.

⁸ Conclusioni AG Nicholas Emiliou, 14 settembre 2023, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 201.

⁹ Corte giust., 1° giugno 1999, causa C-126/97, *Ecoswiss*, ECLI:EU:C:1999:269, par. 46.

Il giudicato assolve contemporaneamente a due scopi: quello delle parti a vedere decise le proprie situazioni soggettive, e quello pubblico a confidare nella stabilità del sistema giuridico.¹⁰ Sulla *res judicata*, in tutta evidenza, incide la presenza di mezzi di ricorso straordinari e di eccezioni previste dai legislatori nazionali e dal diritto dell'Unione.

Queste primissime coordinate fornite dall'Avvocato generale ben testimoniano la cautela e l'attenzione che devono caratterizzare ogni valutazione sulla possibilità di estendere i motivi di revocazione attraverso un'assimilazione di differenti tipologie di sentenze.

L'avvocato generale giunge alla conclusione per cui le differenze tra una pronuncia pregiudiziale interpretativa della Corte di Lussemburgo e le decisioni della Corte costituzionale nazionale non consentono l'attivazione del principio di equivalenza e ostano alla previsione di un nuovo fondamento normativo della revocazione: il principio di equivalenza viene inquadrato entro una cornice che prescinde da precedenti pronunce nelle quali i giudici UE sembravano disponibili ad accettare un'omologazione tra motivi rimediali nazionali e rimedi di carattere europeo.¹¹

Le conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia in *Impresa Pizzarotti*¹², *XC*¹³ e *Hochtief Solutions*¹⁴, pur costituendo un utile quadro di riferimento, non si adattano al caso concretamente sottoposto alla valutazione della Corte e dell'avvocato generale perché «l'esame delle implicazioni del principio di equivalenza è [...] necessariamente specifico caso per caso, poiché implica un confronto delle caratteristiche peculiari dei mezzi di ricorso».¹⁵

Le conclusioni dell'Avvocato generale tengono conto della tipologia delle sentenze della Corte costituzionale polacca, in particolare delle sentenze interpretative negative con le quali viene proposta l'assimilazione: il diritto polacco distingue tra sentenze semplici - che dichiarano l'incompatibilità tra una norma di rango superiore e una disposizione nazionale che viene privata della forza di legge, idonee a costituire un motivo di revocazione ai sensi dell'art. 401 c.p.c. polacco - e sentenze interpretative negative, che prendono posizione sulla compatibilità o meno dell'interpretazione di una certa disposizione, che non intaccano la validità dell'atto e la cui idoneità a condurre a revocazione - diversamente da quanto avviene per le sentenze semplici - è oggetto di un ampio dibattito nel quale non è compito del diritto dell'Unione addentrarsi: l'avvocato vi accenna semplicemente per aderire alla tesi del giudice del rinvio per il quale anche in un procedimento civile, come in un procedimento amministrativo, le sentenze interpretative negative della Corte costituzionale costituiscono motivi di revocazione.¹⁶

Quanto al confronto tra le sentenze interpretative negative nazionali e le pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia, le differenze si colgono nelle conseguenze loro riconducibili: lo scopo delle pronunce pregiudiziali interpretative della Corte di giustizia è quello di fornire un'interpretazione del

¹⁰ Cfr. Conclusioni AG Nicholas Emiliou, 14 settembre 2023, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 37.

¹¹ In particolare non regge l'analogia con *Impresa Pizzarotti* - a conclusione della quale i giudici di Lussemburgo avevano stabilito che il giudicato a formazione progressiva integrato dal giudice nazionale per rimediare a violazioni del diritto interno doveva essere reso disponibile anche per rimediare a violazioni del diritto dell'Unione - né può la situazione essere paragonata a *Hochtief* - con cui si prevedeva che il potere del giudice di ritornare su una decisione passata in giudicato per rendere la situazione compatibile con una precedente decisione giurisdizionale doveva essere esercitato anche nel caso in cui la precedente decisione giurisdizionale fosse stata ascrivibile alla Corte di giustizia.

¹² Corte giust., 10 luglio 2014, causa C-213/13, *Impresa Pizzarotti*, ECLI:EU:C:2014:2067.

¹³ Corte giust., 24 ottobre 2018, causa C-234/17, *XC e a.*, ECLI:EU:C:2018:853.

¹⁴ Corte giust., 29 luglio 2019, causa C-620/17, *Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe*, ECLI: EU:C:2019:630.

¹⁵ Conclusioni AG Nicholas Emiliou, 14 settembre 2023, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 51.

¹⁶ Cfr. Conclusioni AG Nicholas Emiliou, 14 settembre 2023, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., parr. 62 ss.

diritto dell'Unione che costituisce «base autorevole»¹⁷ per l'interprete, unico legittimato a doverne trarre le eventuali conseguenze nazionali. L'incompatibilità di una disposizione nazionale con il diritto dell'Unione non necessariamente conduce alla caducazione della stessa, dal momento che il giudice potrebbe anche trovare, in linea di principio, un'interpretazione conforme.¹⁸

Un fattore ulteriore di distinzione tra le due tipologie di sentenze risiede nelle conseguenze cui queste conducono: le sentenze della Corte costituzionale *in re ipsa* prescrivono l'incompatibilità della legge di rango inferiore, ossia l'invalidità o l'impossibilità di adottare una certa interpretazione, senza che vi sia alcun interprete alla cui valutazione rimettersi successivamente; *a contrario*, il diritto dell'Unione delega al giudice interno un'attività adeguatrice che dipende «dalla natura specifica della disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi».¹⁹

Tale conclusione – anche alla luce delle valutazioni sul principio di equivalenza tra strumenti rimediali straordinari - si combina con la regola dell'intangibilità del giudicato, rispetto alla quale i mezzi di ricorso straordinari assumono un carattere espressamente derogatorio e in forza della quale non è irragionevole che si conoscano in anticipo le situazioni specifiche in cui il mezzo di ricorso straordinario troverà applicazione, a partire dalla determinazione della situazione “scatenante”, ossia l'individuazione della pronuncia pregiudiziale da cui far partire i termini per la revocazione. Lascia quantomeno perplessi la possibilità che «il principio di equivalenza possa portare ad un risultato in cui il termine [per la revocazione] potrebbe iniziare a decorrere ad ogni nuova pronuncia pregiudiziale della Corte che faccia ulteriore luce sulle conseguenze da trarre dal diritto dell'Unione ai fini dell'interpretazione di una determinata disposizione di diritto interno».²⁰

La mancanza di adeguata chiarezza, sulla base del principio di equivalenza, unitamente alla differente *ratio* delle sentenze e alle conseguenze loro riconosciute, non rendono possibile concludere nel senso di un'omologazione, ai fini della revocazione, tra sentenze interpretative negative della Corte costituzionale e interpretative pregiudiziali dei giudici di Lussemburgo, ritenendo prevalente il principio di intangibilità del giudicato rispetto ad esigenze di equivalenza nella tutela.

Quanto alla possibilità di ricomprendere il mancato esame del carattere abusivo delle clausole nel motivo di revocazione rappresentato dall'illegittima privazione della possibilità di agire di una parte, l'Avvocato generale ritiene di dover dare analogo risposta negativa.

Una situazione in cui i singoli non siano stati messi nella condizione di agire costituisce espressione di vizi procedurali idonei ad inficiare il procedimento concluso con sentenza definitiva. La Corte suprema polacca aveva già applicato tale possibilità ammettendo la revocazione in presenza di una decisione della Corte EDU che aveva accertato la violazione del diritto ad un equo processo²¹: nel caso *Profi Credit Polska*, si tratterebbe di seguire un'interpretazione estensiva e ricomprendere il ricorrente tra coloro che non sono posti nelle condizioni di agire nel caso in cui le clausole abusive non siano state esaminate d'ufficio. L'effettività della tutela, in questo modo, verrebbe ad essere nettamente rafforzata, pur spettando al giudice interno ogni valutazione in materia.

¹⁷ Conclusioni AG Nicholas Emiliou, 14 settembre 2023, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 81.

¹⁸ Cfr Conclusioni AG Nicholas Emiliou, 14 settembre 2023, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 87.

¹⁹ Conclusioni AG Nicholas Emiliou, 14 settembre 2023, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 86.

²⁰ Conclusioni AG Nicholas Emiliou, 14 settembre 2023, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 124.

²¹ Corte supr., 17 aprile 2007, n. 5 (I PZ 5/07).

È evidente che la risposta al quesito non possa avvenire in assenza di un'analisi degli obblighi che la dir. 93/13/CEE pone agli Stati membri in materia di protezione del consumatore, tenendo in dovuta considerazione il principio di equivalenza tra le modalità poste a presidio di situazioni nazionali e strumenti di tutela delle posizioni europee. In assenza di una disciplina compiutamente europea, fino a che punto si può sostenere che gli Stati membri debbano prevedere un mezzo di impugnazione straordinario per consentire la riforma di una sentenza definitiva qualora il carattere abusivo delle clausole contrattuali non sia stato oggetto di esame?

Vi è un primo dato, pretorio, che viene in rilievo: la giurisprudenza della Corte di giustizia ha sempre stabilito che il controllo dell'abusività delle clausole debba avvenire in una qualche fase del procedimento, anche nella fase di impugnazione o nel giudizio di esecuzione. In determinati casi, il mancato esame d'ufficio del suddetto carattere ha portato a ritenere incompleta e insufficiente la tutela fornita: in ottica di bilanciamento tra la tutela del consumatore e l'intangibilità del giudicato, quest'ultima prevale solo ed esclusivamente nella misura in cui un controllo sull'abusività sia avvenuto.²²

Il "binario" di effettività ed equivalenza, in uno sguardo di insieme, inquadra la giurisprudenza dell'Unione in un sistema di regola e deroghe: «non esiste un obbligo generale che imponga di rimettere in discussione, in particolare mediante l'istituzione di un mezzo di ricorso specifico, le decisioni giudiziarie definitive che violano il diritto dell'Unione»²³ bensì sussistono delle deroghe – segnatamente nel settore degli aiuti di Stato, dell'IVA e della tutela dei consumatori – in cui l'atteggiamento della Corte di giustizia ha assunto un segno opposto.

Nondimeno, si deve avere riguardo anche al contegno tenuto dal consumatore: la Corte ne censura la totale passività e laddove il consumatore non abbia partecipato ad alcuna fase del procedimento e sia stato completamente inattivo, il giudicato si formerà anche in assenza di controllo del carattere abusivo.

Questo atteggiamento della Corte – apparentemente controintuitivo - è giustificato dalla *ratio* della dir. 93/13/CEE che non si spinge a prevedere che l'intervento volto a sanare lo squilibrio tra professionista e consumatore possa giungere a supplire integralmente alla completa passività di quest'ultimo. La direttiva qui in rilievo si fonda sulla premessa secondo cui i giudici nazionali sono previamente aditi da una delle parti del contratto, pur spettando sempre al giudice interno valutare se sia effettivamente garantita la tutela giurisdizionale del ricorrente.²⁴ Nel caso *de quo*, non può sostenersi che la ricorrente sia stata del tutto inattiva: secondo l'Avvocato generale, le sarebbe spettato un mezzo di ricorso non consistente necessariamente nella revocazione, della quale apparirebbe pregiudicata la natura straordinaria ed eccezionale.²⁵

Nella determinazione del mezzo di ricorso si deve tenere conto di un equilibrio complessivamente raggiunto dal legislatore tra valori in gioco, evitando una differenziazione tra settori del diritto per i quali non esiste una protezione procedurale per soggetti che versino in una situazione di eguale vulnerabilità: un ampliamento della portata dei mezzi di ricorso per compensare il mancato esame dell'abusività di un contratto stipulato con un consumatore potrebbe turbare un equilibrio complessivamente raggiunto nell'ordinamento giuridico interno.²⁶

²² Cfr. Conclusioni AG Nicholas Emiliou, 14 settembre 2023, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 157.

²³ Conclusioni AG Nicholas Emiliou, 14 settembre 2023, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 158.

²⁴ Corte giust., 1° ottobre 2015, causa C-32/14, *ERSTE Bank Hungary*, ECLI:EU:C:2015:637, par. 62 ss.

²⁵ Cfr. Corte giust., 1° ottobre 2015, causa C-32/14, *ERSTE Bank Hungary*, cit., par. 198.

²⁶ Cfr. Corte giust., 1° ottobre 2015, causa C-32/14, *ERSTE Bank Hungary*, cit., par. 199.

4. Sentenza della Corte di giustizia.

La Corte di giustizia ha ritenuto di accogliere le conclusioni dell'avvocato generale, decidendo per la non omologazione di differenti tipologie di sentenze: una pronuncia di Lussemburgo non può condurre alla revocazione - come avviene, invece, in presenza di una sentenza della Corte costituzionale - sempre che le conseguenze concrete per il ricorrente discendano dalla decisione riconducibile al giudice delle leggi nazionale.²⁷

Allo stesso modo, quanto alla seconda questione sottoposta alla valutazione dei giudici di Lussemburgo, la Corte ha deciso che spetta al giudice nazionale valutare la possibilità di un'interpretazione estensiva della categoria di coloro che sono stati privati della possibilità di agire per ricomprendersi quelle situazioni nelle quali il giudice non ha esaminato d'ufficio l'abusività delle clausole e ha pronunciato sentenza definitiva in contumacia: tale valutazione deve considerare il rischio non trascurabile che il consumatore non goda di una tutela giurisdizionale effettiva e che l'interpretazione estensiva resa dal giudice non risulti *contra legem*.²⁸

Rispetto alla prima questione, la Corte precisa la domanda posta dal giudice *a quo* in materia di omologazione con le sentenze rese dalla Corte di giustizia nell'ambito del rinvio pregiudiziale e la "delimita" alle sole pronunce interpretative negative della Corte costituzionale.

Assumendo quali parametri l'art. 4, par. 3, TUE, l'art. 19 TUE e il principio di equivalenza, i giudici ritengono che «il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non implica l'obbligo per gli Stati membri di prevedere mezzi di ricorso straordinari che consentano di riaprire un procedimento concluso con una sentenza definitiva a seguito di una sentenza pregiudiziale interpretativa».²⁹

La chiave di lettura del rapporto tra diritto dell'Unione e ordinamento processuale interno deve essere quella della possibilità - e non già dell'obbligo - per il giudice nazionale di ritornare sulla *res judicata* per rendere la situazione interna compatibile con il diritto dell'Unione. La traiettoria da tenere in considerazione rimane saldamente quella tracciata dai principi di equivalenza ed effettività e cristallizzata in *Impresa Pizzarotti*: il diritto dell'Unione *non esige* che la considerazione di un'interpretazione della Corte di giustizia resa successivamente alla decisione di un organo giurisdizionale metta in discussione il giudicato.³⁰

La valutazione sull'opportunità di un mezzo di ricorso straordinario che scaturisce da una sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di giustizia non può prescindere dai principi di effettività e, soprattutto, di equivalenza.

Riprendendo quanto già sostenuto dall'Avvocato generale, l'omologazione tra sentenze ai fini della revocazione non sarebbe possibile perché ad una sentenza interpretativa negativa della Corte costituzionale seguono conseguenze che essa stessa prescrive e che equivalgono all'espunzione della norma dall'ordinamento giuridico. In presenza di una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia, invece, le conseguenze derivanti dalla valutazione da essa operata «rientrano nella responsabilità dei giudici nazionali».³¹ Ai sensi dell'art. 267 TFUE, il rinvio pregiudiziale non consente che il giudice

²⁷ Cfr. Corte giust., 9 aprile 2024, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 59.

²⁸ Cfr. Corte giust., 9 aprile 2024, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 84.

²⁹ Corte giust., 9 aprile 2024, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 35

³⁰ Cfr. Corte giust., 10 luglio 2014, causa C-213/13, *Impresa Pizzarotti*, ECLI:EU:C:2014:2067, par. 60. Corsivo aggiunto.

³¹ Corte giust., 9 aprile 2024, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 50.

UE possa pronunciarsi direttamente sull'incompatibilità di una disposizione di diritto nazionale o sulla sua interpretazione con il diritto dell'Unione: si tratta di questioni che devono essere risolte in via definitiva dal giudice del rinvio, non dalla Corte di giustizia.

Dalla diversità di ruolo e di funzioni, la Corte conclude che né il principio di equivalenza né il principio della leale collaborazione tra Unione e Stati membri impongono che un mezzo di ricorso straordinario quale la revocazione – diversamente da quanto previsto in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale che accerta l'incompatibilità di una disposizione con la Costituzione o con altra fonte di carattere superiore, sempre a condizione che le conseguenze concrete per la disciplina interna e per la sua interpretazione discendano dalla decisione della medesima Corte costituzionale - sia esperibile anche nel caso in cui sia invocata una sentenza pregiudiziale interpretativa della Corte di giustizia.³²

Anche sulla seconda questione - riferita alla possibilità di un'interpretazione estensiva dell'impossibilità di agire che ricomprenda la situazione in cui il giudice non abbia esaminato d'ufficio la vessatorietà delle clausole - la Corte ritiene che siano i giudici nazionali, tenendo conto di tutte le norme del diritto nazionale e applicando i metodi di interpretazione da questi riconosciuti, a decidere se e in quale misura una disposizione di diritto interno possa essere interpretata conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione.

Al giudice nazionale compete una valutazione che tiene conto dell'insieme del procedimento, del contegno del ricorrente, dei termini e degli effetti sospensivi che le disposizioni processuali interne possono riconoscere: tali elementi guidano il giudice nel verificare se i diritti che il consumatore trae dalla direttiva 1993/13/CEE siano stati rispettati o meno.

In tal senso, il riconoscimento di un diritto alla riapertura del procedimento non può essere considerato come l'unico mezzo che possa garantire tutela al consumatore, anzi: egli già gode della protezione che gli garantisce l'art. 6, par. 1, dir. 93/13/CEE, «disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale idoneo a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti».³³

Nel caso di specie, spetta al giudice nazionale stabilire anzitutto se le modalità procedurali che disciplinano l'opposizione alla sentenza contumaciale siano state rispettate: laddove egli dovesse ritenere che la garanzia dei diritti che i consumatori traggono dalla dir. 93/13/CEE non sia stata effettiva e conforme al diritto dei consumatori, allora «ne conseguirebbe che tale procedura non è conforme [...] a un ricorso effettivo».³⁴

La dir. 93/13/CEE disciplina un sistema per il quale il consumatore non deve essere scoraggiato dal proporre e mantenere un ricorso, che può condurre anche alla sospensione del procedimento di esecuzione finché il giudice non abbia valutato la sussistenza di clausole vessatorie. Infatti, anche se il processo di esecuzione è concluso, il consumatore deve essere in grado di far valere in un procedimento successivo e distinto il carattere abusivo delle clausole del contratto per esercitare in maniera effettiva e piena i diritti spettanti in forza della direttiva e ottenere il risarcimento del danno economico causato dall'applicazione di tali clausole.

³² Corte giust., 9 aprile 2024, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 59.

³³ Corte giust., 9 aprile 2024, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 72.

³⁴ Corte giust., 9 aprile 2024, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 77.

Pertanto, in forza del principio di interpretazione conforme, il giudice interno deve valutare se sussista un rischio non trascurabile che il consumatore rinunci alla tutela predisposta dal diritto dell'Unione e, qualora l'interpretazione estensiva del diritto nazionale non sia possibile, «il principio di effettività impo[rrà] che il rispetto di tali diritti sia garantito nell'ambito di un procedimento di esecuzione di detta sentenza contumaciale o di un distinto procedimento successivo».³⁵

5. Commento.

La sentenza della Corte di giustizia si inserisce nel nutrito filone giurisprudenziale in materia di effettività, equivalenza e tutela delle posizioni giuridiche soggettive attribuite dal diritto dell'Unione. A fronte di una giurisprudenza di Lussemburgo che ha suscitato non pochi interrogativi quanto a “sopravvivenza” medesima dell'autonomia processuale nazionale e nella predisposizione di mezzi e strumenti di ricorso, la decisione qui in commento è contrassegnata da un approccio di estrema cautela che, non equiparando una sentenza pregiudiziale interpretativa e una sentenza interpretativa negativa della Corte costituzionale polacca ai fini della revocazione, si rivela rispettosa delle prerogative nazionali e dimostra di leggere gli ordinamenti interni secondo le lenti dell'effettività e dell'equivalenza risalenti alla giurisprudenza *Rewe* degli anni Settanta³⁶. L'approccio casistico della Corte di giustizia delinea una *ratio* spesso sfuggente (alla quale si è cercato di porre rimedio rintracciando un criterio “guida”: v. *infra*, 5.2) eppure ha condotto i giudici a ritenere soccombenti principi rilevanti come l'intangibilità del giudicato e a sottoporre a tensione gli ordinamenti processuali interni, i sistemi rimediali, la medesima disciplina della prescrizione.³⁷

Un atteggiamento del genere pare essere tanto più pronunciato laddove più compiuta si è fatta la disciplina di diritto sostanziale: aiuti di Stato, concorrenza, tutela del consumatore, cooperazione in materia giudiziaria³⁸ costituiscono gli ambiti di operatività del diritto dell'Unione in cui la giurisprudenza della Corte di giustizia ha dimostrato maggiore pervasività rispetto agli ordinamenti nazionali.

Da queste premesse fondamentali prende le mosse una riflessione che si spera quanto più completa possibile sul principio di autonomia processuale nazionale e sulla sua declinazione negli ambiti di operatività dell'Unione.

5.1. La tutela dei diritti dei consumatori nel diritto dell'Unione europea: un'armonizzazione incompleta.

³⁵ Corte giust., 9 aprile 2024, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 84.

³⁶ Corte giust., 16 dicembre 1976, causa 33/76, *Rewe*, ECLI:EU:C:1976:188.

³⁷ Si vedano Corte giust., 18 luglio 2007, causa C-119/05, *Lucchini*, ECLI:EU:C:2007:434; 3 settembre 2009, causa C-2/08, *Fallimento Olimpiclub*, ECLI:EU:C:2009:506; Corte giust., 8 settembre 2015, causa C-105/14, *Taricco*, ECLI:EU:C:2015:555. In dottrina, A. KORNEZOV, *Res judicata of national judgements incompatible with EU law: time for a major rethink?*, in *CMLR*, 2014, p. 809 ss.

Per un'analisi della vicenda *Taricco*, M. TIMMERMAN, *Balancing effective criminal sanctions with effective fundamental rights protection in cases of VAT fraud*, in *CMLR*, 2015, p.779 ss.; E. SPAVENTA, *Should we “harmonize” fundamental right in the EU? Some reflections about minimum standards and fundamental rights protection in the EU composite constitutional system*, in *CMLR*, 2018, p. 997.

³⁸ Sul rapporto tra cooperazione giudiziaria, decisione quadro 2002/584/GAI, diritti fondamentali e mantenimento di un più elevato livello di tutela nel diritto interno, Corte giust., 26 febbraio 2013, causa C-399/11, *Melloni*, ECLI:EU:C:2013:107.

La tutela dei consumatori costituisce oggi uno dei più vivaci (e «alluvionali»³⁹) ambiti disciplinati dal diritto dell'Unione europea, in cui meglio interagiscono disposizioni dei Trattati⁴⁰, della Carta dei diritti fondamentali e atti di diritto derivato volti ad armonizzare la materia e le pertinenti disposizioni adottate dagli Stati membri.

Sebbene il primo riferimento alla disciplina consumeristica sia avvenuto con l'Atto Unico Europeo, già nel 1979 la Corte di giustizia in *Cassis de Dijon*⁴¹ aveva inteso la protezione dei consumatori come una delle esigenze imperative dell'Unione, in nome della quale può essere ammessa una normativa nazionale restrittiva delle libertà economiche fondamentali: «gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accertati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori».⁴²

Il fatto stesso che la protezione dei consumatori figuri attualmente all'art. 12 TFUE, tra le disposizioni di applicazione generale, esprime la volontà che l'azione normativa dell'Unione, nel suo complesso, sia orientata ad indirizzi di tutela da realizzarsi attraverso il ravvicinamento delle legislazioni e misure di sostegno, integrazione e controllo delle politiche degli Stati membri, prevedendo misure di armonizzazione minima.

La tutela processuale prevista dal diritto dell'Unione ha riguardato la disciplina del criterio di individuazione del foro di competenza - rappresentato dal domicilio del consumatore -, la cooperazione tra autorità nazionali, i provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori e, in misura prevalente, la disciplina della tutela contrattuale⁴³, segnatamente la previsione di regole relative all'inserimento di clausole vessatorie mediante la dir. 93/13/CEE⁴⁴, che muove dalla presunzione che il consumatore si trovi in una posizione di asimmetria contrattuale e gli debbano essere riconosciute le opportune garanzie.⁴⁵

Come si è avuto modo di osservare nella sentenza in oggetto, la dir. 93/13/CEE obbliga gli Stati membri a fornire mezzi adeguati ed efficaci per impedire l'inserzione di clausole abusive che non vincolano il consumatore, mirando a conseguire un'armonizzazione minima e parziale che riconosce agli ordinamenti nazionali la possibilità di garantire, nel rispetto dei Trattati, un livello di protezione dei consumatori di carattere più elevato; il contratto rimane vincolante a condizione che questo possa sussistere senza suddette clausole.⁴⁶

L'armonizzazione non coinvolge le procedure applicabili all'esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, cosicché sono gli Stati membri a determinarne i rimedi in forza

³⁹ R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2024, IV ed., p. 817.

⁴⁰ Il riferimento è, *ex multis*, all'art. 169, par. 1, TFUE che, «al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione», riconosce all'Unione il diritto di «tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi». L'Unione persegue tali obiettivi mediante misure adottate ai sensi dell'art. 114 TFUE nel quadro del mercato interno e attraverso misure di integrazione, sostegno e controllo della politica svolta dagli Stati membri.

⁴¹ Corte giust., 20 febbraio 1979, causa C-120/78, *Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, ECLI:EU:C:1979:42

⁴² Corte giust., 20 febbraio 1979, causa C-120/78, *Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, cit., par. 8.

⁴³ R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, op. cit., p. 818.

⁴⁴ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 *concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, in GUUE L095 del 21 aprile 1993.

⁴⁵ Considerando n. 2 della direttiva 93/13/CEE, cit.

⁴⁶ Art. 6 della direttiva 93/13/CEE, cit.

del principio dell'autonomia procedurale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Opportunamente, la dottrina ha rilevato che «consumer law is always a fuzzy-edged topic, at national or transnational level, for it cuts across more traditional areas of law and impinges on a broad range of regulatory politics»⁴⁷: una disciplina “frastagliata” che può essere meglio indagata attraverso l'approccio casistico della Corte di Lussemburgo e il ruolo delle norme processuali.

In questa cornice giurisprudenziale e sostanziale, ad esempio, si situa l'intervento del giudice teso a riequilibrare una situazione di iniziale squilibrio: il rilievo *ex officio* dell'abusività delle clausole contrattuali - *unicum* del diritto dei consumatori che pur non si ravvisa in settori di uguale rilevanza del diritto dell'Unione come, tra tutti, la disciplina della concorrenza – tiene conto del contesto concreto e presuppone un intervento attivo del consumatore.

L'approccio casistico della Corte di giustizia guida i giudici anche nella valutazione sull'impossibilità della tutela che, in *Profi Credit Polska*, viene denunciata dalla ricorrente: anche in via logica, la garanzia di protezione deve derivare dall'impossibilità di utilizzare gli strumenti che sono messi a disposizione del consumatore che si presuppone non essere rimasto silente e inerte.

È altresì vero che la tutela dei diritti conferiti dalla dir. 93/13/CEE sarebbe monca se non si garantisse un controllo sul carattere abusivo delle clausole contrattuali in una qualche fase del procedimento: la piena effettività nella tutela richiede che il procedimento di esecuzione possa essere sospeso secondo modalità che non siano idonee a scoraggiare il consumatore dal proporre e mantenere il ricorso e, anche nel caso in cui il procedimento esecutivo sia terminato, il consumatore potrà essere in grado di far valere, in via successiva e distinta, il carattere abusivo delle clausole del contratto per esercitare effettivamente e pienamente i propri diritti.⁴⁸

Anche nel caso qui in esame, le rigorose conclusioni cui giunge la Corte confermano un ruolo nevralgico del giudice nazionale nello stabilire mezzi di ricorso da attivarsi nel momento in cui il ricorrente non veda effettivamente tutelati i diritti derivanti dall'ordinamento dell'Unione, nel determinare l'impossibilità di agire asserita dai ricorrenti⁴⁹, nel garantire che la protezione offerta dalla dir. 93/13/CEE circa il carattere vessatorio delle clausole sia assicurata in una qualche fase del procedimento.

L'attenzione al caso concreto fa apparire lontane quelle affermazioni della Corte di giustizia volte a riconoscere nella disapplicazione delle disposizioni processuali nazionali e nel superamento del giudicato (v. *infra* 5.2) il rimedio cui ricorrere in presenza di un ordinamento interno che non garantisce l'osservanza dei requisiti di effettività ed equivalenza, anche se a ben vedere il superamento dell'intangibilità del giudicato, laddove prescritto dai giudici di Lussemburgo⁵⁰, ha costituito espressione di una risposta all'indebito esercizio nazionale di competenze riservate in via esclusiva alla Commissione anziché di un inadeguato livello di tutela.

5.2. I principi di equivalenza ed effettività.

La sentenza in commento offre l'opportunità di ripercorrere la giurisprudenza della Corte di giustizia sui principi di equivalenza ed effettività, sull'influenza che questi hanno esercitato sugli ordinamenti nazionali e sulle “dinamiche” sensibilità che hanno guidato la Corte di Lussemburgo.

⁴⁷ S. WEATHERILL, *Consumer Policy*, in P. CRAIG, G. DE BURCA (a cura di), *The Evolution of EU Law*, Oxford-New York, 2021, III ed., p. 885.

⁴⁸ Corte giust., 17 maggio 2022, causa C-600/19, *Ibercaja Banco*, ECLI:EU:C:2022:394, par. 58.

⁴⁹ Sul punto, K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, T. CORTHAUT, *EU Constitutional Law*, Oxford-New York, 2021, p. 771: consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia ha stabilito che il principio di effettività non preclude che tali termini di prescrizione siano previsti anche nell'ottica di salvaguardia della certezza del diritto.

⁵⁰ Corte giust., 18 luglio 2007, causa C-119/05, *Lucchini*, ECLI:EU:C:2007:434.

Prendendo le mosse dall'analisi dei due principi di effettività ed equivalenza, la ricostruzione qui proposta prosegue con una "scansione" temporale della giurisprudenza della Corte di giustizia e con la possibilità di riconoscere un valore "di sistema" a quelle sentenze in cui l'autorità della *res judicata* nazionale è stata ritenuta soccombente rispetto a prevalenti esigenze di diritto dell'Unione, per giungere al ruolo *latu sensu* costituzionale dell'art. 19 TUE e dell'art. 47 della Carta e alle conseguenze che ne derivano in tema di autonomia processuale nazionale.

A partire dagli anni Settanta, il "doppio binario" di effettività ed equivalenza ha consentito un'interazione sempre maggiore tra diritto sostanziale e diritto processuale, tra posizioni giuridiche soggettive attribuite dal diritto dell'Unione e tutela processuale loro accordata dal diritto nazionale: la reciproca interazione tra gli ordinamenti è divenuta, nel corso del tempo, un "passaggio obbligato" – come fa notare la dottrina – per garantire quell'effettività delle disposizioni di diritto UE su cui riposano le regole processuali e sostanziali degli Stati membri.⁵¹

Il principio di equivalenza può essere declinato come corollario del più ampio principio di non discriminazione: esso valuta "semplicemente" se la norma nazionale controversa si applichi indifferentemente nei ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione e in quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno. Il giudizio sull'effettività, invece, si spinge oltre il dettato della norma specifica - che potrebbe impedire la corretta applicazione del diritto dell'Unione alla fattispecie - e abbraccia i principi strutturali di diritto dell'Unione cui essa è collegata per valutare la legittimità della disposizione alla luce dei medesimi principi⁵², imponendo uno *standard* qualitativo di tutela che il giudice nazionale deve garantire alla situazione giuridicamente protetta in rilievo.⁵³

La sussistenza dei due principi appena citati, se da un lato costituisce (almeno nelle intenzioni) una garanzia per gli Stati membri, dall'altra comporta un'ineliminabile disomogeneità cui la Corte di giustizia cerca di supplire con la sua giurisprudenza.

La dottrina ha individuato alcuni momenti "topici" nella ricostruzione evolutiva della giurisprudenza della Corte di giustizia nella predisposizione di un impianto di tutela delle posizioni giuridiche soggettive di matrice europea.⁵⁴

Il punto di partenza giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza *Rewe*⁵⁵: la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che in assenza di armonizzazione, i diritti attribuiti dalle disposizioni dell'Unione devono essere esercitati dinanzi ai giudici nazionali secondo modalità stabilite dalle norme processuali interne. Deve essere l'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro a designare il giudice competente e stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti dei singoli secondo «modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale».⁵⁶ Il principio di equivalenza richiede che il godimento delle posizioni garantite dal diritto dell'Unione non sia reso meno gravoso rispetto a quanto previsto per le posizioni giuridiche stabilite dal diritto nazionale. Allo stesso modo, sotto il profilo dell'effettività, gli ordinamenti nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti scaturenti dall'Unione. Effettività ed equivalenza hanno costituito i paradigmi

⁵¹ P. PIVA, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nel diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2012, p. 29.

⁵² B. NASCIMBENE, P. DE PASQUALE, *Il Diritto dell'Unione europea e il sistema giurisdizionale. La Corte di giustizia e il giudice nazionale*, in *Eurojus*, 2023, n. 4, p. 8.

⁵³ P. PIVA, *op. cit.*, p. 3.

⁵⁴ *Ex multis*, si veda in materia F. EPISCOPO, *The Vicissitudes of Life at the Coalface: Remedies and Procedures for Enforcing Union Law before National Courts*, in P. CRAIG, G. DE BURCA (a cura di), *op. cit.* p. 276 ss.

⁵⁵ Corte giust., 16 dicembre 1976, causa 33-76, *Rewe*, ECLI:EU:C:1976:188.

⁵⁶ Corte giust., 16 dicembre 1976, causa 33-76, *Rewe*, cit., par. 5

alla stregua dei quali valutare gli ordinamenti processuali nazionali e articolare un sistema di tutela processuale composita che si muove in uno «*shared legal order*».⁵⁷

La tutela processuale garantita dal diritto UE è, anzitutto, una tutela nazionale, con la possibilità di adottare regole proprie volte ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei diversi Stati membri, prevedendo principi comuni di tutela nei diversi *jura propria*.⁵⁸ Siffatto approccio si giustifica con ragioni di politica giudiziaria: negli anni Settanta, i giudici di Lussemburgo non potevano permettersi un ingresso a gamba tesa anche nella sfera processuale nazionale, considerato che gli Stati membri stavano ancora gradualmente – e con fatica – accettando il principio del primato dell'allora diritto comunitario (oggi dell'UE) e dell'efficacia diretta delle sue disposizioni.⁵⁹

La prima impostazione “minimalista” viene superata dalla giurisprudenza maggiormente “audace” degli anni Ottanta: questa non esige più che gli ordinamenti interni non rendano «impossibile» la tutela dei diritti bensì prevede uno *standard* più stringente che richiede che suddetta tutela non venga resa «eccessivamente difficile».⁶⁰ La sfumatura non è di poco conto: l'autonomia processuale nazionale assurge a principio che deve essere bilanciato con le esigenze del caso concreto e interagisce con gli altri principi di diritto dell'Unione. L'attenzione al ruolo della norma nell'insieme del procedimento e nello svolgimento dello stesso dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali⁶¹ si spinge sino alla previsione di rimedi processuali specifici che rendono “concreta” la tutela processuale che la Corte di giustizia prescrive: *ex multis* il rimedio *Francovich*⁶² in tema di responsabilità extracontrattuale dello Stato membro e la giurisprudenza *Factortame*⁶³ sulla previsione di misure *ad interim* in riferimento a situazioni giuridiche discendenti dal diritto dell'Unione testimoniano la vitalità della Corte e la volontà di andare oltre un approccio formale, prevedendo rimedi *ad hoc*⁶⁴ che giustificano una più pronunciata valutazione dei giudici UE.

L'interventismo di Lussemburgo viene ben presto seguito da un periodo che – con una sintesi di particolare efficacia – la dottrina ha identificato come «a more reasoned balance between the Community's concerns about effectiveness and uniformity, and the respect for national choices concerning the administration of justice»⁶⁵: si delinea un sistema in cui la norma processuale nazionale può essere oggetto di deroga a seconda non solo delle esigenze avvertite come prioritarie dal diritto dell'Unione ma, evidentemente, anche in ragione del contesto concreto in cui questo interviene. Per quanto la Corte sembri aver privilegiato un approccio modellato sull'esigenza di contestualizzare l'indagine sulla norma nazionale, il *leitmotiv* rimane quello di verificare se i rimedi previsti a livello interno siano idonei a garantire la tutela delle posizioni giuridiche derivanti dall'ordinamento europeo o meno, procedendo nel secondo caso a richiedere la disapplicazione delle disposizioni interne.

⁵⁷ S. PRECHAL, R. WIDDERSHOVEN, *Redefining the Relationship between «Rewe-effectiveness» and Effective Judicial Protection*, in *Rev. Eur. Adm. Law*, 2011, n. 4, p. 46.

⁵⁸ P. PIVA, *op. cit.*, p. 17.

⁵⁹ In tal senso, F. EPISCOPO, *The Vicissitudes of Life at the Coalface: Remedies and Procedures for Enforcing Union Law before National Courts*, in P. CRAIG, G. DE BURCA (a cura di), *op. cit.*, p. 279.

⁶⁰ Corte giust., 14 dicembre 1995, causa C-312/93, *Peterbroeck*, ECLI:EU:C:1995:437, par. 12.

⁶¹ Corte giust., 14 dicembre 1995, causa C-312/93, *Peterbroeck*, *cit.*, par. 14.

⁶² Corte giust., 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Francovich*, ECLI:EU:C:1991:428.

⁶³ Corte giust., 19 giugno 1990, causa C-213/89, *Factortame*, ECLI:EU:C:1990:257.

⁶⁴ In tal senso, D. GALLO, *L'efficacia diretta del diritto dell'Unione Europea negli ordinamenti nazionali. Evoluzione di una dottrina ancora controversa*, Milano, 2018, p. 357.

⁶⁵ F. EPISCOPO, *The Vicissitudes of Life at the Coalface: Remedies and Procedures for Enforcing Union Law before National Courts*, in P. CRAIG, G. DE BURCA (a cura di), *op. cit.*, p. 283.

Si è già definito l'approccio della Corte di giustizia come "casistico", talvolta anche inevitabilmente tale e non necessariamente da "demonizzare", contraddistinto da situazioni in cui la Corte ha riconosciuto la cedevolezza del giudicato e vicende nell'ambito delle quali i giudici di Lussemburgo hanno confermato l'intangibilità dello stesso. Nel campo processuale emerge con nettezza la tensione tra effettività ed uniformità, tra tutela europea e regole nazionali, specie laddove si ammette che l'autorità della cosa giudicata nazionale - sottoposta a bilanciamento con interessi altrettanto meritevoli di tutela - si ritrova soccombente. La valutazione circa la sussistenza dei principi di equivalenza ed effettività si è tradotta in un vero e proprio «*droit de regard*» della Corte che le ha consentito di sindacare la compatibilità della regola processuale *sub judice* e ribadire la validità del principio di autonomia processuale nazionale.⁶⁶ *Amplius*, emerge la tensione tra l'obbligo, gravante sui Paesi dell'Unione, di assicurare la conformità dell'ordinamento interno al diritto europeo e quello di garantire una tutela adeguata delle posizioni giuridiche soggettive che da esso traggono origine, anche a costo di sacrificare - o di adattare - il diritto processuale interno.

L'approccio casistico non ha impedito la ricerca di un criterio guida improntato alla "prevedibilità" del sistema, non già - come rileva la dottrina⁶⁷ - per una concezione "mitologica" del giudicato bensì per l'insostenibilità di una situazione di incertezza che gli interventi della Corte provocano negli ordinamenti nazionali: a tal fine, la disciplina del riparto delle competenze ha avuto un ruolo determinante; l'attivismo dei giudici dell'UE è sembrato atteggiarsi in misura maggiore nelle materie oggetto di competenza esclusiva dell'Unione o comunque nelle materie per le quali l'armonizzazione anche processuale serve al funzionamento dell'UE e al perseguimento dei fini che questa si pone.

Si è parlato, a proposito, di "verticalizzazione" processuale delle competenze dell'UE: a partire dai settori della protezione dei consumatori, degli aiuti di Stato, della cooperazione in materia giudiziaria e penale, la "verticalizzazione" permetterebbe di rileggere le norme processuali in funzione dell'effettività delle norme sostanziali.

In altri termini, l'autonomia processuale nazionale può essere derogata nei settori in cui l'Unione esercita le proprie competenze e più forte è il livello di armonizzazione raggiunto, con l'opzione per una scelta che comporta che regole di origine europea - anche di natura giurisprudenziale - costituiscano uno «special regime in certain specific areas of procedure or institutional set-up».⁶⁸

La "verticalizzazione" delle competenze sottovaluta un aspetto che parte della dottrina mette, *a contrario*, bene in evidenza: l'*enforcement* del diritto dell'Unione - e la conseguente predisposizione di strumenti di tutela a livello nazionale - non tiene conto del principio di attribuzione delle materie. L'autonomia processuale nazionale difficilmente può essere considerata una mera etichetta che identifica semplicemente l'attuazione del diritto dell'Unione davanti ai giudici nazionali⁶⁹, né la giurisprudenza *Rewe* può diventare un "relitto", superata da un processo di armonizzazione rispetto

⁶⁶ P. PIVA, *op. cit.*, p. 59.

⁶⁷ G. GRECO, *Intangibilità o meno del giudicato nazionale nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in B. NASCIMBENE, F. ROSSI DAL POZZO (a cura di), *L'intangibilità del giudicato nazionale tra diritto dell'UE e CEDU*, in *Eurojus*, 2023, numero speciale, p. 8.

⁶⁸ M. BOBEK, *The effects of EU Law in the National Legal Systems*, in C. BARNARD, S. PEERS (a cura di), *European Union Law*, Oxford-New York, 2023, IV ed., p. 156.

⁶⁹ M. BOBEK, *The effects of EU Law in the National Legal Systems*, in C. BARNARD, S. PEERS (a cura di), *op. cit.*, p. 156: «It is important to understand in this context that in contrast to the legislative unification of harmonization of national procedural rules, the judicial reach - that is, unification by the case law of the Court - is limitless. The exercise of legislative competence is governed by the principle of conferral [...]. No such limitation is however present for national application of EU law. The Member States are tasked with effective enforcement of EU law, without any area or field of law limitation as to where is (or is not) to happen.»

al quale le istituzioni dell'Unione si riservano un potere – più o meno ampio – di determinazione della tutela processuale.

In generale, a prescindere dalla sussistenza di un criterio razionalizzante, è difficile non notare la fallacia di una nozione, quella di autonomia processuale nazionale, che sembrerebbe riconoscere agli Stati membri una libertà che, nella realtà, appare difficile rintracciare. Vi è anche chi ha parlato, in materia, di una scomposizione di un approccio astratto in varie articolazioni che tengano conto delle esigenze della fattispecie.⁷⁰

Queste coordinate sono indispensabili per inquadrare il possibile valore “di sistema” di una giurisprudenza della Corte di giustizia – testimoniata da Lucchini e Fallimento Olimpiclub⁷¹ - che maggiormente ha espresso una tensione tra il diritto dell'Unione e il giudicato nazionale, prescrivendone la disapplicazione, nel settore della concorrenza e della disciplina europea degli aiuti di Stato.

In Lucchini la Corte è sembrata giustificare e legittimare la caducazione del giudicato nazionale proprio partendo dalla particolarità della situazione: la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'allora Comunità in materia di aiuti di Stato assumeva, in quel caso, una rilevanza non marginale, tant'è che la Corte di giustizia precisò che ad essere messo in discussione non era il principio dell'autorità della cosa giudicata in generale, bensì il giudicato nel preciso contesto di riferimento, che non teneva in considerazione la valutazione della Commissione – sottoposta al controllo del solo giudice di Lussemburgo e non anche dei giudici nazionali – di configurare l'erogazione economica a favore della Lucchini quale aiuto di Stato. Il giudicato nazionale che si era prodotto, in un settore sottratto alla competenza dell'ordinamento statale e in riferimento al quale gli operatori giuridici interni sono semplicemente tenuti a rispettare quanto deciso dalla Commissione⁷², non assumeva alcuna rilevanza in ottica europea. *Ex post*, un ragionamento simile sembra possa seguirsi in riferimento all'imposta sul valore aggiunto (IVA) oggetto di Fallimento Olimpiclub: il *fil rouge* che lega questi casi, oltre ad una competenza centrale delle istituzioni dell'Unione, risiede nell'esigenza di effettività del diritto UE che non può tollerare violazioni così marcate degli scopi e dei fini dell'Unione né consentire ai giudici nazionali di sostituirsi alle valutazioni della Corte di giustizia.

In via generale, sul principio dell'autonomia processuale nazionale, dalla casistica giurisprudenziale sembra potersi trarre la conclusione per la quale il diritto dell'Unione non impone genericamente la disapplicazione di un giudicato nazionale per assicurare la conformità del diritto interno alla disciplina europea: ogni valutazione tiene sempre conto dei principi di effettività ed equivalenza che vengono contestualizzati nel caso concreto.

Pertanto, se da un lato si può guardare a Lucchini e Fallimento Olimpiclub come il punto più avanzato di una giurisprudenza “interventista” della Corte di giustizia che vede effettività ed equivalenza non più limiti dell'azione dell'Unione bensì *standard* alla luce dei quali confrontare e giudicare i sistemi processuali interni, dall'altro lato, le due pronunce possono più opportunamente essere sottratte ad

⁷⁰ A. BIONDI, *The European Court of Justice and Certain National Procedural Limitations: not such a Tough Relationship*, in *CMLR*, 1999, p. 1281.

⁷¹ Corte giust., 3 settembre 2009, causa C-2/08, *Fallimento Olimpiclub*, ECLI:EU:C:2009:506.

⁷² B. CORTESE, *L'incidenza del diritto comunitario sulle sentenze nazionali definitive: esclusività del sistema giurisdizionale comunitario e nuovi limiti al principio di autonomia procedurale degli Stati membri - Il caso Lucchini*, in F. SPITALERI (a cura di), *L'incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi*, in *Quaderni Dir. Unione eur.*, 2009, pp. 48-49.

una valutazione “di sistema” e inquadrata come sentenze «eccezionali»⁷³ che “neutralizzano” il discorso connesso alla verticalizzazione delle competenze dell’UE: non un primato *anche* processuale del diritto dell’Unione⁷⁴, in forza del quale non già armonizzare bensì “conquistare” gli ordinamenti processuali nazionali⁷⁵ - di cui la possibilità di sollevare *ex officio* questioni legate al diritto dell’Unione europea quando i ricorrenti non l’abbiano fatto⁷⁶, o la tutela cautelare *ante causam* in materia di appalti⁷⁷, o l’attribuzione di una determinata qualifica ad un soggetto⁷⁸ potrebbero essere espressione - bensì un approccio «functional and incidental, but as to its scope transversal».⁷⁹

Al di fuori delle eccezioni rappresentate da Lucchini e Fallimento Olimpclub, la giurisprudenza di Lussemburgo è rimasta costante; a variare è stato il ruolo dei principi di effettività ed equivalenza, principi autonomi di diritto dell’Unione che guidano e ispirano l’azione della Corte di giustizia nel vagliare la compatibilità degli ordinamenti nazionali al diritto UE procedendo ad un costante “adattamento” dei rimedi nazionali, ad una loro rilettura “europeisticamente orientata” e alla ricerca di una conformità tra ordinamenti nazionali e ordinamento europeo che si declina, alla luce del principio di leale cooperazione, in un obbligo per gli Stati membri non solo di predisporre a livello legislativo un sistema di rimedi giurisdizionali ma, più in generale, di garantire una protezione effettiva delle posizioni giuridiche che trovano la loro fonte nel diritto dell’Unione.⁸⁰

Lungi da un *de profundis*, la nozione di autonomia processuale nazionale – sebbene possa “trarre in inganno” – non può né deve ritenersi superata né dalla “verticalizzazione delle competenze”, né da un più pressante ruolo che si può riconoscere alle disposizioni dei Trattati e della Carta in materia di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’art. 19 TUE e l’art. 47 della Carta: queste disposizioni non sembrano imporre un superamento della giurisprudenza *Rewe* ma certamente si accompagnano ad un vaglio potenzialmente più pervasivo della Corte di giustizia.

Sul tema, illustrando l’evoluzione storico-giurisprudenziale dei principi del primato e dell’efficacia diretta del diritto dell’Unione, De Witte nota, ad esempio, come l’art. 47 Carta «is now frequently cited by the Court of Justice as a source for requiring procedural adjustments in the national court systems».⁸¹ Si potrebbe quasi sostenere che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sembri saldarsi con la disciplina di natura processuale a tutela delle disposizioni di diritto sostanziale dell’UE, dando vita ad una nozione di «*structural primacy*»⁸² con un obbligo di disapplicazione delle

⁷³ In tal senso B. CORTESE, *L’incidenza del diritto comunitario sulle sentenze nazionali definitive: esclusività del sistema giurisdizionale comunitario e nuovi limiti al principio di autonomia procedurale degli Stati membri - Il caso Lucchini*, in F. SPITALERI (a cura di), *op. cit.* p. 45.

⁷⁴ S. AMADEO, *L’effettività del diritto comunitario sostanziale nel processo interno: verso un approccio di sistema?*, in F. SPITALERI (a cura di), *op. cit.*, p. 127.

⁷⁵ J. S. DELICOSTOPOULOS, *Towards European Procedural Primacy in National Legal Systems*, in *ELR*, 2003, p. 605.

⁷⁶ Possono essere addotti quali esempi: Corte giust., 14 dicembre 1995, causa C-312/93, *Peterbroeck*, ECLI:EU:C:1995:437; Corte giust., 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, *Van Schijndel*, ECLI:EU:C:1995:441; Corte giust., 1° giugno 1999, causa C-126/97, *Eco Swiss*, ECLI:EU:C:1999:269.

⁷⁷ Corte giust., 15 maggio 2003, causa C-214/00, *Commissione c. Spagna*, ECLI:EU:C:2003:276.

⁷⁸ Corte giust., 15 novembre 2015, causa C-74/15, *Tarcău*, ECLI:EU:C:2015:772.

⁷⁹ M. BOBEK, *The effects of EU Law in the National Legal Systems*, in C. BARNARD, S. PEERS (a cura di), *op. cit.*, Oxford-New York, 2023, IV ed., p. 156.

⁸⁰ C. JANNONE, *L’autonomia procedurale dei giudici nazionali nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea*, in *Dir. Unione eur.*, 2023, n. 3, p. 4.

⁸¹ B. DE WITTE, *Direct Effect, Primacy, And The Nature of the Legal Order*, in P. CRAIG, G. DE BURCA (a cura di), *op. cit.*, p. 204.

⁸² B. DE WITTE, *Direct Effect, Primacy, And The Nature of the Legal Order*, in P. CRAIG, G. DE BURCA (a cura di), *op. cit.*, p. 208. Sul punto, già S. WEATHERILL, *Law and Integration in the European Union*, Oxford, 1995, p. 116, ammoniva che «direct effect and supremacy have become part of a bolder and more ambitious notion of “effectiveness”. Effectiveness encapsulates the notion that Community law shall confer rights plus remedies that make real the practical enjoyment of those rights».

disposizioni nazionali anche processuali. A ben vedere, tuttavia, l'art. 47 della Carta rende sì la tutela giurisdizionale effettiva quale «separate yardstick against which national measures relating to the private enforcement of EU Law are assessed»⁸³, ma non giunge sino a “scardinare” un sistema che fa affidamento prevalentemente sugli ordinamenti nazionali nella predisposizione di strumenti di tutela⁸⁴ e prescindere da qualsiasi considerazione legata al caso concreto.

Al di là delle elaborazioni della dottrina – «legal doctrine is in a state of flux»⁸⁵ - rimane una tendenza giurisprudenziale che vede i giudici di Lussemburgo condurre un esame sui sistemi processuali interni che coniuga l'elaborazione successiva alla sentenza *Rewe* con il principio dell'effettiva tutela giurisdizionale prescritta dall'art. 47 della Carta, disposizione che ha assunto «un ruolo autonomo e di rilevanza costituzionale»⁸⁶: saldando la tutela giurisdizionale di cui agli artt. 19 TUE e 47 CDFUE con il test di effettività ed equivalenza, il doppio binario costantemente sostenuto dalla giurisprudenza ne esce rafforzato. Tale risultato viene confermato in *Randstad Italia*⁸⁷ nell'ambito di una controversia vertente sul procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico: su rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione, la Corte di giustizia - accertando che l'ordinamento italiano assicura una tutela giurisdizionale effettiva pur non prevedendo che la violazione delle disposizioni di diritto UE possa essere assimilata ai motivi di giurisdizione che *ex art. 111 co. 8 Cost.* giustificano il ricorso in Cassazione delle sentenze del Consiglio di Stato - “pronuncia” passaggi significativi sul rapporto che intercorre tra l'art. 47 della Carta, l'art. 19 TUE e l'art. 4, par. 3, TUE e il principio di autonomia processuale nazionale.

Le disposizioni dei Trattati e della Carta operano come “cornice generale” nel garantire che il singolo goda dei mezzi giurisdizionali necessari affinché venga assicurata una tutela effettiva: la presenza di tali disposizioni, tuttavia, non travolge il principio dell'autonomia processuale nazionale. Infatti, «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro [...] stabilire le modalità processuali dei rimedi giurisdizionali»⁸⁸ a condizione che queste rispettino i principi di equivalenza ed effettività. I due principi, sebbene riletti alla luce dell'art. dell'art. 19 TUE e del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, non consentono che l'autonomia processuale nazionale venga rimessa in discussione mediante la previsione di mezzi di ricorso *ad hoc* che non sono richiesti né dal principio della leale collaborazione, né dall'art. 19 TUE o dall'art. 47 della Carta.⁸⁹

5.3. Effettività ed equivalenza in azione in *Profi Credit Polska*.

⁸³ F. G. WILMAN, *The End Of The Absence? The Growing Body Of EU Legislation On Private Enforcement And The Main Remedies It Provides For*, in *CMLR*, 2016, p. 892.

⁸⁴ F. G. WILMAN, *The End Of The Absence? The Growing Body Of EU Legislation On Private Enforcement And The Main Remedies It Provides For*, cit., p. 892: «As to Article 47 Charter, there is no reason to believe that this provision goes as far as generally requiring the EU to adopt specific legislation on private enforcement. Nonetheless it does underline the importance attached to ensuring effective legal protection in the EU's legal order. This is therefore a guiding principle, not only for the EU legislature and for the Member States when they are implementing EU law, but also for the EU courts when interpreting such legislation where it has been adopted. »

⁸⁵ B. DE WITTE, *Direct Effect, Primacy, And The Nature of the Legal Order*, in P. CRAIG, G. DE BURCA (a cura di), *op. cit.*, p. 208.

⁸⁶ L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea*, Milano, 2024, IX ed., p. 337. Si veda anche M. BOBEK, *The effects of EU Law in the National Legal Systems*, in C. BARNARD, S. PEERS (a cura di), *op. cit.*, p. 157.

⁸⁷ Corte giust., del 21 dicembre 2021, causa C-497/20, *Randstad Italia*, ECLI:EU:C:2021:1037

⁸⁸ Corte giust., del 21 dicembre 2021, causa C-497/20, *Randstad Italia*, cit., par. 58.

⁸⁹ Corte giust., del 21 dicembre 2021, causa C-497/20, *Randstad Italia*, cit., par. 66.

La necessità di garantire ai singoli una tutela piena ed effettiva dei diritti loro spettanti ha portato, come si è cercato di delineare, ad un approccio cooperativo tra Unione e Stati membri⁹⁰, idoneo anche a ricomporre attraverso regole di bilanciamento le pur esistenti tensioni, specie laddove si ritiene che l'autorità della *res judicata* nazionale osti al diritto dell'Unione, al suo primato e alla sua omogenea applicazione.

L'operazione di bilanciamento si coglie molto bene anche nella pronuncia "oracolare", quasi «delfica»⁹¹, qui oggetto di analisi: effettività ed equivalenza costituiscono una cornice giuridica che limita e allo stesso tempo dirige l'autonomia nazionale ma in nessun caso la soppianta.⁹²

Se così non fosse, i giudici di Lussemburgo non porrebbero eccessiva attenzione ai rimedi che l'ordinamento nazionale offre ai singoli e sull'effettività della tutela loro garantita. Non a caso, la Corte pone attenzione alla materia oggetto della controversia, all'importanza della posizione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente, ai diritti della difesa, alle pertinenti disposizioni in materia e, in via più generale, al caso concretamente sottoposto all'attenzione della Corte. A questa spetta il delicato compito di salvaguardare il principio e l'autorità della *res judicata* che si ritrova a soccombere - raramente, per la verità - ad esigenze di rispetto di principi centrali nell'azione dell'Unione, tra i quali rientra il principio del primato del diritto UE la cui violazione non può essere tollerata dall'ordinamento. È quanto viene confermato anche in *Profi Credit Polska*: il diritto dell'Unione non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una pronuncia giurisdizionale neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una situazione nazionale contrastante con il diritto dell'Unione.

La leale cooperazione tra Unione e Stati membri prescrive equivalenza ed effettività; in questo caso, equivalenza significa esaminare se la possibilità di chiedere la riapertura di un procedimento che si è concluso con sentenza definitiva per incompatibilità con una disposizione nazionale pronunciata dalla Corte costituzionale possa essere concessa anche a seguito di sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione, soluzione che si ritiene di escludere per la diversità operativa delle sentenze.

All'interno dei rispettivi sistemi, le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea assolvono a scopi differenti e hanno un raggio d'azione non paragonabile: giammai il diritto dell'Unione si potrebbe spingere ad annullare una disposizione nazionale con esso incompatibile; il diritto UE si limita ad attribuire al giudice del rinvio tutti gli strumenti necessari e opportuni per la sua valutazione.

Allo stesso modo, il principio di effettività non depone a favore dell'estensione del concetto di impossibilità di agire. Anche in questo caso, il ragionamento condotto dalla Corte di giustizia è di natura teleologica, dal momento che essa considera gli scopi non solo delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia all'interno di uno specifico sistema giuridico, bensì anche degli atti di diritto dell'Unione di cui si chiede l'interpretazione. La *ratio* della direttiva in esame è quella di impedire anzitutto l'inserimento di clausole abusive nei contratti e, in secondo luogo, di

⁹⁰ K. LENARTS, *National Remedies For Private Parties In The Light Of The EU Law Principles Of Equivalence And Effectiveness*, in *I.J.N.S.*, 2011, p. 14.

⁹¹ A. VINCZE, *Form follows function: Reopening of judicial proceedings and EU law in Profi Credit Polska Case C-582/21, FY v. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Bialej, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 9 April 2024, EU:C:2024:282*, in *CMLR*, 2024, p. 1645.

⁹² Con l'eccezione, come visto, della giurisprudenza Lucchini che viene vista come eccezionale rispetto alle pronunce consolidate della Corte di giustizia. L'eccezionalità viene suffragata anche dalla tendenza a ricomprendere Lucchini come un caso riferibile al tema del primato del diritto dell'Unione anziché come caso riconducibile ai rapporti tra ordinamenti processuali e diritto dell'Unione: la disapplicazione si impone come conseguenza necessaria derivante dal manifesto travisamento delle competenze operato dai giudici italiani in riferimento alla compatibilità di un aiuto di Stato.

prevedere degli strumenti di tutela per i singoli: affinché tale tutela possa ritenersi sussistente, è fondamentale che il singolo individuo sia un ricorrente attivo, informato, che usi i mezzi che il diritto nazionale *in primis* gli mette a disposizione in ogni momento, anche durante un giudizio di esecuzione e dopo la conclusione di quest'ultimo. La piena effettività della tutela dei consumatori richiede finanche che il procedimento di esecuzione possa essere sospeso, eventualmente secondo modalità che non siano idonee a scoraggiare il consumatore dal proporre o dal mantenere un ricorso.⁹³

La tutela è sì piena – come testimonia la necessità di riequilibrare la situazione di disparità attraverso un intervento del giudice nazionale - ma non assoluta: è fondamentale che il ricorrente si attivi, che proponga opposizione alla sentenza contumaciale e, solo qualora per il ricorrente sia impossibile agire, segua la conseguenza di un altro rimedio giuridico effettivo contro il quale l'autorità di cosa giudicata non può essere fatta valere.⁹⁴

L'entità del vaglio condotto dai giudici di Lussemburgo sui sistemi processuali interni si coglie nel passaggio, importante, in cui la Corte menziona la sussistenza di mezzi di ricorso nell'ordinamento nazionale in questione. Fintantoché il giudice non avrà esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto, il consumatore dovrà essere in grado di ricorrere e di poter far valere in un procedimento successivo il carattere abusivo delle clausole per esercitare effettivamente e pienamente i diritti che gli spettano.

Si tratta di un passaggio chiave in cui la Corte di giustizia fa di tutto pur di confermare la propria giurisprudenza e riconoscere un obbligo che, per lo Stato, non vada proceduralmente oltre la leale cooperazione di cui effettività ed equivalenza costituiscono i corollari fondamentali. Non c'è un obbligo di disapplicazione delle disposizioni contrastanti, né nulla che faccia pensare alla necessità della disapplicazione nel caso concreto: c'è solo lo sforzo in capo al giudice nazionale, ricondotto anch'esso al principio della leale collaborazione, di interpretare il diritto nazionale in maniera conforme al diritto dell'Unione.

Nella determinazione dei rimedi, gli Stati membri si ritrovano a dover comunque garantire doverose esigenze di effettività del diritto UE e a non pregiudicarne l'effetto utile: effettività ed equivalenza operano come cornice e limite per l'autonomia processuale nazionale, concretizzando anche alla luce dell'art. 47 CDFUE quella tutela giurisdizionale effettiva a tutte le situazioni giuridiche riconosciute dal diritto dell'Unione e stabilendo modalità procedurali che hanno quale obiettivo non necessariamente la creazione di uno spazio armonizzato bensì l'edificazione di regole processuali interne che mirino ad un livello più elevato di tutela dei diritti e, di conseguenza, di efficacia del diritto dell'Unione.⁹⁵

Così, forse, si spiega meglio un approccio pervicacemente e inevitabilmente casistico, in cui anche nella sentenza in nota la Corte cerca non già di armonizzare bensì di adattare il sistema giuridico nazionale polacco alle esigenze di tutela che, dal diritto dell'Unione, derivano ai cittadini.

⁹³ Cfr. Corte giust., 9 aprile 2024, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 82.

⁹⁴ Corte giust., 9 aprile 2024, causa C-582/21, *Profi Credit Polska S.A. (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)*, cit., par. 78: «Di conseguenza, se il giudice del rinvio dovesse ritenere che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non possa rientrare nell'ambito di applicazione del motivo di riapertura del procedimento civile previsto all'articolo 401, punto 2, del codice di procedura civile, consistente nel fatto che, per effetto di una violazione del diritto, una parte sia illegittimamente privata della possibilità di agire, si dovrebbe ritenere che un consumatore quale FY debba disporre di un altro rimedio giuridico affinché gli sia effettivamente garantita la tutela voluta dalla direttiva 93/13. L'autorità di cosa giudicata inerente alla sentenza contumaciale, pronunciata senza che sia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, non può ostarvi.»

⁹⁵ C. JANNONE, *L'autonomia procedurale dei giudici nazionali nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, cit., p. 24.

6. Conclusioni.

L'autorità della *res judicata*, mentre testimonia che non vi è un obbligo di revocazione di una sentenza definitiva per tenere in dovuta considerazione una sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di giustizia, si ritrova a coesistere non solo con i mezzi di ricorso straordinari quanto anche (e soprattutto) con esigenze di adattamento poste dal diritto dell'Unione: l'intangibilità ad essa collegata convive e si rapporta con i principi di equivalenza e di effettività che inquadrano l'esercizio del diritto processuale degli Stati membri in maniera conforme al dovere di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TFUE. Di regola, quindi, il diritto dell'Unione *non esige* l'annullamento degli effetti nazionali dell'autorità di cosa giudicata o una sua caducazione per correggere l'incompatibilità di una situazione nazionale con il diritto UE, a meno che non siano ragioni di equivalenza e di effettività a richiederlo.

È vero che non sussiste un obbligo di caducazione degli effetti per assicurare la compatibilità con il diritto dell'Unione ma è altresì vero che il giudicato è, in sé, espressione di un duplice affidamento che merita uguale tutela: esso è, infatti, espressione dell'interesse delle parti alla stabilità dei rapporti giuridici ma anche espressione dell'aspirazione della società a disporre di un sistema giuridico in cui riporre fiducia e che garantisca la tutela giurisdizionale effettiva.

Pertanto, ogni valutazione in tema di giudicato e diritto dell'Unione richiede una gestione attenta ed equa, che tenga in considerazione interessi particolari ed interessi di carattere generale più ampi, come la Corte ha fatto e dimostrato di saper fare anche in questa vicenda da ascrivere al filone giurisprudenziale in materia di autonomia processuale nazionale.